

DOTT, PIETRO RONDANO NOTAIO

	AT		
	Veuc	lito	
REPERTORIO N,	4113/1057	DATA	22-M-2005
	PA Coce Vi		
	A	(
EON	Halia Mo	dy 2iou	e SPA
			A

DOTT. PIETRO RONDANO NOTALO

13039 TRINO (VC) - C.SO ITALIA, 94 TEL. 0161.804331 FAX. 0161.828380

COPIA

Repertorio n. 4.113

Raccolta n. 1.057

REPUBBLICA ITALIANA

VENDITA

(22 novembre 2005)

L'anno duemilacinque, il giorno ventidue del mese di novembre in Trino, nel mio studio al piano primo della casa in Corso Italia numero 94.

Avanti a me dottor Pietro Rondano, notaio in Trino ed iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia fattane dai comparenti con il mio consenso, sono presenti:

- CROCE Vittorangelo nato a Torino il 13 luglio 1930, residente a Viverone in Via Scaglia n. 3, libero professionista, codice fiscale: CRC VTR 30L13 L219G;
- ALIPPI Luca Giovanni, nato a Milano il 29 maggio 1963, domiciliato in Milano, Piazza della Repubblica n. 22, dirigente, che interviene al presente atto nella sua qualità di amministratore delegato della società:

Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale premettono

che con contratto preliminare a mio rogito in data 24 marzo 2005 repertorio n. 3.233/734 registrato a Vercelli il 30 marzo 2005 al n. 419 S. 1 e trascritto a Vercelli il 6 aprile 2005 ai n.ri 3162/2115 il signor Croce avv. Vittorangelo promise di vendere alla società "E.ON ITALIA PRODUZIONE S.P.A." i terreni oggetto del presente atto, per il prezzo complessivo di Euro di cui Euro di cui Euro della stipula dell'atto traslativo, senza interessi.

Tutto ciò premesso, da far parte integrante e sostanziale del presente atto, facendo riferimento alla planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione da parte dei comparenti in segno di accettazione unitamente a me Notaio, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1


Il signor CROCE Vittorangelo vende in piena proprietà alla società "E.ON ITALIA PRODUZIONE S.P.A." che in persona di chi sopra accetta ed acquista appezzamenti di **terreno agricolo** della superficie catastale complessiva di metri quadrati 38.956 (trentottomilanovecentocinquantasei) siti in **CRESCENTINO**.

Delli terreni risultano censiti nol C.T. come segue:

Foglio 19, numero 33 prato irriguo, cl. 2 ettari 1, are 96. RD. euro

PARTE

Registrato a Vercelli il 10 dicembre 2005 al n. 3366 Serie 1T con Euro 16.350,00



RA. euro

Foglio 49, numero 35 seminativo irriguo, cl. 4, ettari 1, are 68, centiare 80, RD. euro ((); ();

Foglio 49, numero 55 incolto produttivo, cl. U, are 24, centiare 76, RD. euro (Application), RA. euro (Application), derivante dal frazionamento dell'originario mappale n. 37 (frazionamento n. 2641.1/1995 del 28 marzo 1995).

Tutti i predetti terreni, da anni coltivati a risaia stabile, formano unico corpo confinante con mappali terreni nn. 26, 24, 36, 56 del foglio 49 C.T. di Crescentino, mappali terreni nn. 112, 2, 3 e 4 del foglio 9 di Fontanetto Po, mappali terreni nn. 21, 20.

Il tutto così come risulta dalla planimetria allegata sub "A".

Si precisa che i detti mappali originariamente appartenevano al foglio di mappa n. 8 in quanto si trovano nella Frazione San Genuario. In seguito l'Ufficio Tecnico Erariale ha accorpato tutti i mappali della predetta frazione con quelli del Comune di Crescentino, variando il foglio di mappa da 8 a 49.

Quanto venduto è pervenuto a parte venditrice in virtù di atto a rogito dr. Suster Silvio Notaio in Biella in data 20 giugno 1973 repertorio n. 2.503/460 registrato a Biella il 10 luglio 1973 al n. 3428 vol. 126 e trascritto a Vercelli il 18 luglio 1973 ai n.ri 3981/2965.

Articolo 2

Il prezzo è stato convenuto in complessivi euro (concentrato) già versati in sede di stipula del contratto preliminare di cui in premessa ed Euro (concentrato) che la parte venditrice dichiara di aver ricevuto prima d'ora dalla parte acquirente.

La parte venditrice rilascia quietanza di saldo con rinuncia all'ipoteca legale comunque nascente dal presente atto.

Articolo 3

La parte acquirente, da oggi proprietaria di quanto in oggetto, ne viene immessa in possesso e godimento a partire da oggi per tutti gli effetti utili ed onerosi.

Articolo 4

La presente vendita segue a corpo e non a misura, con tutte le ragioni, azioni, diritti e servitù di ogni genere inerenti a quanto venduto, che viene trasferito alla parte acquirente libero da vincoli, pesi, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli come la parte venditrice espressamente dichiara e garantisce, ad eccezione della servitù di passaggio pedonale e carraio, anche con mezzi pesanti, da esercitarsi sulla strada pedonale e carraia della larghezza di cinque metri sovrastante la ripa oggi esistente e percorribile anche con mezzi pesanti, quali mietitrebbie, autocarri, articolati e con rimorchio, operante a favore di fondi di terzi, nonché, per destinazione del padre di famiglia, a favore di tutti i restanti fondi di proprietà della parte venditrice ad oggi mappali foglio 49 n. 20, n. 21 e n. 31 del C.T. di Crescentino, foglio 9 n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 7, n. 21, n. 22, n. 23, n. 24, n. 25, n. 26, n. 27, n. 28, n. 29, n. 30, n. 31, n. 32, n. 33, n. 34,

n. 35, n. 36, n. 37, n. 38, n. 39, n. 40, n. 41, n. 42, n. 43, n. 46, n. 47, n. 48, n. 49, n. 50, n. 51, n. 52, n. 53, n. 54, n. 55, n. 57, n. 58, n. 59, n. 63, n. 64, n. 65, n. 66, n. 67, n. 69, n. 70, n. 71, n. 73, n. 74, n. 75, n. 77, n. 78, n. 79, n. 80, n. 90, n. 91, n. 92, n. 94, n. 95, n. 96, n. 97, n. 98, n. 99, n. 101, n. 102, n. 104, n. 105 e n. 112 del Comune di Fontanetto Po, e foglio 5 n. 69 e n. 185 del Comune di Fontanetto Po, e, a norma dell'articolo 1029 c.c., in favore dei fondi che la stessa parte venditrice dovesse ulteriormente acquistare senza limitazioni di sorta e confinanti con i restanti terreni di proprietà di parte venditrice. La parte acquirente in persona di chi sopra si obbliga di provvedere alla manutenzione della strada per consentirne un'agevole transitabilità, nonché alla conservazione della ripa di sostegno esistente, dipartente dal sottostante piano attualmente coltivato a risaia stabile, al fine di evitare pericoli di cedimento. Dette opere di manutenzione e conservazione saranno, interamente a carico della parte acquirente, senza che possa essere richiesto alcun concorso ai proprietari dei fondi dominanti. Salvo la responsabilità colposa di terzi per i danni arrecati alla strada o alla riva di sostegno su cui viene esercitata la servitù pedonale e carraia. Detta servitù risulta meglio evidenziata nella planimetria allegata sub "A".

Articolo 5

La parte venditrice garantisce altresì che su quanto venduto gravano soltanto le normali imposte vigenti e non vi sono privilegi fiscali.

Articolo 6

Garantisce la parte venditrice che quanto venduto è libero da diritti di prelazione di terzi ai sensi della legislazione speciale agraria vigente.

Articolo 7

Ai fini di cui all'art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001 numero 380, il signor CROCE Vittorangelo dichiara che i terreni in oggetto hanno la destinazione urbanistica attestata dal certificato rilasciato dal Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di CRESCENTINO in data 28 febbraio 2005; dichiara inoltre che non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici e che non risulta trascritta nei Registri Immobiliari alcuna ordinanza sindacale accertante l'effettuazione di lottizzazione non autorizzata; detto certificato, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Articolo 8

Ai sensi della legge 19 maggio 1975 numero 151 il signor CROCE Vittorangelo dichiara di essere celibe.

Articolo 9

Ai fini dell'imposta di registro le parti in proprio ed in persona di chi sopra precisano che l'imposta pagata in sede di registrazione del contratto preliminare di cui in premessa da imputarsi all'imposta principale dovuta per la registrazione del presente contratto, ai sensi della nota 1 all'art. 10 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, è di Euro

l comparenti in proprio ed in persona di chi sopra mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne


esatta conoscenza.

Quest'atto scritto a macchina e a mano, parte da me, parte da persona di mia fiducia, ho letto io Notaio ai comparenti che l'approvano.

Occupa in un foglio dattiloscritto su tre pagine per cinquanta righe e per una riga della quarta e per la parte scritta a mano sin qui della quarta.

All'originale firmato: Croce Vittorangelo Luca Giovanni Alippi Pietro Rondano Notaio COMUNE DI CRESCENTINO - STRALCIO FOGLIO 49 COMUNE DI FONTANETTO PO - STRALCIO FOGLIO 9 Scala 1:4.000

LEGENDA



All'originale firmato: Croce Vittorangelo Luca Giovanni Alippi Pietro Rondano Notaio

> Lo in

c. F

Ball F
In lave con con All'
a) n
b) n
c) r
d) r
oper i lin
a',
b',
c)
Il v
cata

Meladella devo conce 10. P del te servi o in conce intens insed

Allegato "B" del Repertorio N. 4.113/1.057

Regione Piemonte

Provincia di Vercelli

10,33 Euro




COMUNE DI CRESCENTINO

AREA TECNICA

Settore Urbanistica - Ambiente - Edilizia Privata Piazza Caretto nº 5 Cap 13044 tel. (0161)83.31.32 Fax (0161) 84.17.36

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (LEGGE 28/02/1985 N.47 ART.18)



VISTE le prescrizioni Urbanistiche riguardanti l'area interessata di cui al P.R.G.I. approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 04/11/1988 n.90-24438 pubblicato sul Bollettino/Ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 07/12/1988.

VISTA la Variante Parziale n. 11 approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 in data 02

VISTO il Progetto Preliminare (comma 3 art. 15, L.R. 56/77) di Piano Regolatore Generale adottato con DCC n. 8 in data 7 febbraio 2005.

SI CERTIFICA

che le aree di cui in premessa censite al Catasto Terreni del Comune di Crescentino al: Foglio 49 mappali 33 – 35 - 55 sono comprese:

> nel P.R.G.I. vigente in zona "AA" (Aree produttive Agricole).

> nel P.R.G. adottato in zona "AGtp13" (Zone agricole di tutela paesaggistica-ambientale), la n. 33 con piccola parte è in fascia di rispetto da Pozzo.

Le normative delle suddette aree sono di seguito riportate in stralcio e si allega la scheda di Piano adottato indicante la capacità edificatoria.

Estratto della Normativa del P.R.G.I. vigente

Aree "AA" (Aree produttive Agricole)

Queste aree formano la quasi totalità del territorio intercomunale, ad eccezione delle aree urbanizzate e di alcune frange marginali ai fiumi Po e Dora

Il PRGI desfina dette aree alla prosecuzione delle attività di produzione agricola o legate all'agricoltura.

In tal senso sono ammesse destinazioni d'uso strettamente attinenti alle attività agricole o zootecniche ossia magazzini, silos, serre, locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, stalle e impianti per l'allevamento zootecnico in genere, le infrastrutture necessarie alla conduzione dei fondi (strade rurali, ponti, sovrappassi, canali, intubamenti, recinzioni, paratoie, spallette, fossi di guardia), le abitazioni rurali per i conduttori ed il personale addetto.

All'interno delle zone agricole sono possibili tutti gli interventi di:

a) manutenzione ordinaria;

b) manutenzione straordinaria;

c) restauro e risanamento conservativo;

- d) ristrutturazione edilizia, secondo le definizioni dell'art. 13 della L.R. 56/77 e successive modificazioni e integrazioni. Sono inoltre ammesse le operazioni di nuova costruzione, ampliamento e di recupero alla residenza rurale di volumi diversamente destinati purchè il volume residenziale sia entro i limiti seguenti:
 - a) terreni a colture orticole o floricole specializzate: mc 0,05 per mq;

b) terreni a colture legnose specializzate: mc 0,03 per mq;

c) terreni a seminativo ed a prato permanente: mc 0,02 per mq;

Il volume edificabile per le abitazioni rurali di cui al comma precedente è computato, per ogni azienda agricola, al netto dei terreni classificati catastalmente come incolti e al lordo degli edifici esistenti.

Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature di cui al comma terzo del presente paragrafo. E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui, entro la distanza dal centro aziendale ritenuta congrua ai fini delle norme sulla formazione della proprietà coltivatrice fatta eccezione per gli impianti zootecnici di cui al successivo comma 10 per i quali gli appezzamenti da considerare devono essere disponibili all'interno del territorio comunale nel quale viene avanzata la richiesta di concessione. Il titolo per il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione degli impianti zootecnici deve essere quello previsto dall'art. 9, lettera a) della Legge 28 gennaio 1977 n. 10. Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso, nell'ambito di aree a destinazione agricola, l'accorpamento dei volumi sull'area del territorio di Crescentino, a condizione che l'edificio per residenza rurale non superi i 1.500 mc. In ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell'azienda non devono nel complesso superare un volume di 1.500 mc. Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di concessione. Gli insediamenti di attività zootecniche (stalle, porcilaie, allevamenti intensivi di pollame o qualsiasi altro allevamento di carattere intensivo) devono essere localizzati a distanza non inferiore a mt 2000,00 dal più vicino edificio residenziale ad uso extra agricolo. Tutti gli insediamenti di attività zootecuiche esistenti legate all'attività aziendale agricola presenti sul territorio alla data di adozione della presente

variante parziale di Piano, sono confermati nello stato di fatto in cui si troyano. Eventuali ampliamenti delle attività zooteeniche in essere no possono superare il 20% della superficie coperta esistente già attualmente destinata ad attività di allevamento, salvo deroghe del Consigli Comunale previa acquisizione di motivato parere favorevole della Commissione Agricola Comunale. La concessione è ottenibile solo previ relazione impegnativa del richiedente circa le modalità di smaltimento dei rifiuti sul territorio comunale a distanze non inferiori a a mt 1.000,00 dal pi vicino edificio residenziale ad uso extra agricolo. Per distanze inferiori essi devono essere immediatamente interrati; è ammessa una franchigia 🧯 un'ora. Non è in alcun modo ammessa l'immissione in falda o in corsi d'acqua superficiali, anche perenni, dei liquami di rifiuto che devono essere raccol in pozzi adatti a tenuta stagna. I rifiuti solidi devono essere mantenuti fino al loro trasporto nella zona di spargimento in apposite attrezzature maturazione, a tenuta stagna ad ogni infiltrazione nel e dal terreno.

Gli interventi di qualsiasi tipo e natura comportanti modificazioni permanenti dell'uso del suolo (ivi compresa la formazione di strade rurali, ponti sovrappassi, intubamenti, recinzioni, paratoie) sono soggetti a domanda di concessione; è possibile da parte di privati singoli o consorziati la formazione di strade di accesso ai fondi per la conduzione degli stessi e delle relative opere strutturali (ponti, intubamenti, spallette, fossi di guardia, ecc.) dette opere sono soggette a concessione secondo la normale procedura.

Qualsiasi modificazione ai servizi tecnici delle aziende agricole è soggetta a domanda di concessione.

Per gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradale e ferroviario di cui all'art. 27 della L.R. 56/1977, sono ammessi solo gli interventi di:

a) manutenzione ordinaria

b) manutenzione straordinaria

c) restauro e risanamento conservativo

secondo le definizioni dell'art. 13 della L.R. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per gli edifici rurali, ad uso residenziale e non, è comunque ammesso un aumento massimo del 20% del volume preesistente; gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria o ferroviaria da salvaguardare. Per le misurazioni delle distanze delle sedi stradali valgono le definizioni del D.I. 1/1/68 nº 1404

Per gli edifici sorti in zona agricola ed adibiti ad usi extraagricoli oppure di proprietà di persone non esercitanti attività agricole a titolo principale, previo il pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione nonché agli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 3 della Legge 28/1/77 nº 10, som annessi a concessione singola tutti gli interventi di cui al 4º comma del presente paragrafo, oltreché interventi di ristrutturazione per i miglioramenti igienici e funzionali con cambio di destinazione e recupero delle volumetrie esistenti costituite anche da travate, tettoie e fienili purchè chiusi da almen tre lati da strutture permanenti o con caratteri di permanenza. E' concesso in alternativa un ampliamento massimo di 1,5 mc/mq rispetto alla superfici fondiaria di pertinenza e con un massimo di 1.500 mc di volume residenziale e di 0,4 mq/mq di superficie coperta. Un aumento di 25 mq di superficie utile di calpestio è comunque consentito.

Tutti gli interventi di cui al presente paragrafo sono effettuabili a concessione singola.

Tutti gli edifici di cui ai precedenti due commi sono stati individuati in cartografia di P.R.G.I. con apposita simbologia (stelletta su fondo bianco e stelletta su fondo nero); per gli edifici contraddistinti con la stelletta su fondo bianco non è consentito l'ampliamento del 20% "una tantue" di cui a comma precedente. Per gli edifici compresi nelle fasce di rispetto stradale e ferroviario, il suddetto ampliamento dovrà avvenire sul le to opposto dell'infrastruttura viaria o ferroviaria da salvaguardere.

Estratto della Normativa del F R.G.I. adottato

Aree "AGtp" (Zone agricole di tutela paesaggistica-ambientale)

1. Aree destinate alle attività agro forestale di particolare pregio paesistico e ambientale.

2. Le trasformazioni di tali aree sono soggette alle prescrizioni contenute nell'articolo precedente laddove non in contrasto con i commi successivi di questo articolo e con i contenuti delle schede normativo specifiche. Tutti i fabbricati di nuova costruzione devono rispettare i seguenti requisiti:

La dimensione minima della pianta dell'edificio (la manica dell'edificio) deve essere inferiore a m 12,00; l'altezza dell'edificio deve essere minore di m 7,00;

la copertura del tetto deve essere a capanna;

la pendenza delle falde del tetto deve essere superiore a 22° ed inferiore a 35°

il manto di copertura deve essere in coppi tradizionali o in tegole che ne rispecchino la tipologia (disegno, forma, dimensione, colore)

gli elementi strutturali esterni ed a vista della copertura devono essere in legno;

le murature esterne devono essere intonacate; non possono rimanere manufatti o parti di manufatti cementizi a vista;

gli intonaci esterni devono riprendere l'intonaco di calce rustico, con colorazioni tradizionali; la documentazione della pratica edilizia deve contenere un campione del colore che si intende adottare;

i balconi devono essere costituiti da tavolato in legno o lastre in pietra naturale, elementi strutturali a mensola in legno o pietra naturale; è anche possibile formare solette in calcestruzzo con spessore non superiore a cm 8,00; devono comunque essere poste mensole in pietra con un interasse minore di m 2,00;

le ringhiere, le inferiate, le recinzioni devono mantenere le tipologie e i materiali tradizionali;

i serramenti esterni devono essere in legno e posti internamente allo spessore della muratura di almeno cm 12 del filo facciata esterno. 4. Le trasformazioni non possono danneggiare o alterare la vegetazione naturale, spontanea dell'area dove questa è ancora presente; non è possibile estendere la messa a coltura di in aree a vegetazione spontanea.

5. Le attività estrattive sono ammesse solo all'interno di un Piano Cave Comunale esteso a tutto il territorio comunale.

Fasce di rispetto (estratto art. 22 N.T.A.)

Il Piano Regolatore Generale Comunale individua e determina, anche in estensione, le fasce di rispetto previste a tutela di specifiche entità; ove manchino l'individuazione o la determinazione anzidette, trovano comunque applicazione le disposizioni di legge statale e regionale.

- 2. Sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo per le costruzioni, alla data di adozione del progetto preliminare del Piano, esistenti nelle fasce di rispetto, fatte salve le più specifiche disposizioni per quelle di cui al successivo comma 12; quando consentiti dalle disposizioni di legge Statale e Regionale vigenti per i fabbricati residenziali sono altresi consentiti interventi di ristrutturazione edilizia nonché ampliamenti sul lato opposto dell'entità tutelata.
- 3. All'atto della presentazione di istanze di concessioni o autorizzazioni edilizie in attuazione delle previsioni del Piano, si potrà procedere a verifiche, mediante rilevazioni planimetriche riferite a caposaldi noti ed inamovibili, delle distanze che hanno determinato il vincolo di rispetto a cui le fasce si
- 4. L'Amministrazione comunale, fatte le necessarie verifiche, potrà procedere al rilascio di concessioni edilizie per quegli interventi che risultassero: effettivamente non ricadenti nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo. Nelle aree di rispetto intorno alle opere di presa degli acquedotti, sono victate le seguenti attività e destinazioni:

a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati:

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

essere no

egue

I Consigl solo prev

,00 dal p anchigia,

sere racco ezzature:

urali, pon formazio dette ope

i dovran valgono

oale, previ 1º 10, sor glioramen da alme superfic superfic

o bianco: ' di cui∮ o opposi

sivi di

e' ia deve

ale; è ra con u

bile

tità: ov progett

quand e edilizi erifiche

fasce s

ultasseri

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; e) aree cimiteriali:

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

I) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

m) pozzi perdenti;

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e

E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Ove possibile, dalle aree di cui al presente comma devono essere allontanate le attività e le destinazioni esistenti, di cui all'elenco che precede, devono comunque essere soddisfatti i disposti del D.P.R. 24.05.1988 nº 236.

8. Nelle aree di rispetto intorno alle opere di presa degli acquedotti, sono vietate le seguenti attività e destinazioni:

a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade:

e) aree cimiteriali :

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; h)gestione di rifiuti:

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

m) pozzi perdenti;

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e

E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Ove possibile, dalle aree di cui al presente comma devono essere allontanate le attività e le destinazioni esistenti, di cui all'elenco che precede, devono comunque essere soddisfatti i disposti del D.P.R. 24.05.1988 nº 236.

Il presente certificato, a richiesta dell'interessato, viene rilasciato in bollo per gli usi consentiti dalla legge.

Crescentino, 28 febbraio 2005

La Responsabile del Settore Urbanistica

PER DIRITTI DI SEGRETERIA

SCHEDA

COMUNE DI CRESCENTINO - PIANO REGOLATORE SCHEDA DI ZONA

ZONA AGRICOLA DI TUTELA PAESAGGISTICA

A(

Area in parte interna bioto comune di Fontanetto) e	opo di S. tutelata d	Genuario (che si svil alla L. 431/85	uppa in gran pa
Salvaguardia ambientale			
PRINCIPALI AG	AL	L'UTILIZZAZIONE	
manutenzione ordinaria, n conservativo, interventi di	nanutenzi	ione straordinaria, ro	stauro e risanaı
intervento diretto	:		·
Densità territoriale (mc/mq) Densità fondiaria (mc/mq) Superficie coperta max (mq/mq) Sup. permeabile minima (mg/ma)	# # #	Aree per parcheggio publi Aree per verde pubblico (Ampliamento in deroga d	mg/ab)
Numero piani fuori terra max Altezza degli edifici max Distanza dai confini	# # NdA	Distanza tra fronti non finestrati Altezza minima primo piano abitabile	
	comune di Fontanetto) e Salvaguardia ambientale PRINCIPALI AG manutenzione ordinaria, n conservativo, interventi di intervento diretto Densità territoriale (mc/mq) Densità fondiaria (mc/mq) Superficie coperta max (mq/mq) Sup. permeabile minima (mq/mq) Numero piani fuori terra max Altezza degli edifici max	comune di Fontanetto) e tutelata di Salvaguardia ambientale PRINCIPALI AG manutenzione ordinaria, manutenzi conservativo, interventi di ristruttura intervento diretto Densità territoriale (mc/mq) Densità fondiaria (mc/mq) Superficie coperta max (mq/mq) Sup. permeabile minima (mq/mq) Numero piani fuori terra max Altezza degli edifici max Distanza dai confini	comune di Fontanetto) e tutelata dalla L. 431/85 Salvaguardia ambientale PRINCIPALI AG CLASSE DI IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, re conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia intervento diretto Densità territoriale (mc/mq) Densità fondiaria (mc/mq) Superficie coperta max (mq/mq) Sup. permeabile minima (mg/mq) Numero piani fuori terra max Altezza degli edifici max Distanza dai confini Md CLASSE DI IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA Altezza per parcheggio publi Aree per parcheggio publi Aree per verde pubblico (Ampliamento in deroga di Numero piani fuori terra max Altezza degli edifici max Bistanza dai confini Md Altezza minima primo piani


Le trasformazioni non possono comportare danneggiamento alle alberature spontanee e la vege naturale.

Sono vietate le seguenti opere:

- discariche ed impianti di smaltimento rifiuti;

- impianti di depurazione, trattamento e smaltimento delle acque di scarico ad eccezione di civili a servizio degli edifici esistenti;

- attività estrattive, di lavorazione e frantumazione di materiali.



NOTE: # indice esaurito; - non previsto; PP vedi prescrizioni particolari; NdA vedi regole generali delle Nd/

 \propto

⋖

0

PAR

Z

N

PRESCR

nel ento -NdA NdA NdA zione quelle